



SENTENZA - 97/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio Presidente

Giuseppina Mignemi Consigliere

Marco Fratini Consigliere relatore

Carola Corrado Primo referendario

Flavia D'Oro Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 61161 del registro di segreteria,
promosso da Curatola Elvira Pierina, rappresentata e difesa dall'Avv.
Michela Catanese, elettivamente domiciliata come in atti;

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale
regionale per la Calabria;

Procura generale della Corte dei conti,

avverso

la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale
per la Calabria n. 44/2023, pubblicata in data 5 aprile 2023, non
notificata.

Esaminati tutti gli atti di causa.

Nell'udienza camerale del 7 maggio 2025, uditi il relatore Cons. Marco Fratini, l'avv. Francesco Antonio Romito su delega dell'avv. Catanese, il V.P.G. Sabrina D'Alesio, in rappresentanza della Procura Generale, con l'assistenza della dott.ssa Chiara Pimpinella, la causa è posta in decisione.

Considerato in

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza con la sentenza n. 44/2023, depositata in data 5 aprile 2023, la Sezione giurisdizionale regionale per la regione Calabria ha condannato, tra gli altri, a titolo di dolo "... il sig. Laganà Domenico al pagamento di € 21.520,08, nonché, in solido con esso, Cambareri Domenico per € 15.029,64, **Elvira Pierina Curatola per € 8.569,75**, Maria Curatola per € 6.490,44, Bruno Gurnari per € 6.490,44, Paola Scolaro per € 6.459,89, Callea Porsia Consolata per € 3.245,22, Rosario Fallara per € 3.245,22..." in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in Agricoltura (ARCEA) a titolo di danno patrimoniale subito dall'Amministrazione per effetto dell'indebita percezione, di contributi pubblici nell'ambito della iniziativa legislativa a sostegno del reddito degli agricoltori.

Avverso la sentenza la sig.ra Curatola, ha proposto appello, chiedendo, contestualmente di essere ammessa al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, comma 3, c.g.c..

Con decreto n. 4/2024, depositato il 24 aprile 2024, questa Sezione ha accolto l'istanza di ammissione al rito abbreviato e, per, l'effetto, ha

	determinato in euro 5.998,82 , la somma da versare in favore di Arcea	
	ed in euro 594,27 quella da versare alla Tesoreria centrale dello Stato,	
	per le spese, liquidate nella sentenza appellata, fissando in 30 giorni il	
	termine per eseguire i versamenti e l'ulteriore termine di 30 giorni	
	decorrente dalla scadenza del primo per depositare l'originale della	
	documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.	
	In data 20.05.2024 il difensore della parte ha depositato la	
	documentazione richiesta.	
	In esito alla Camera di Consiglio del 15.01.2025, è stata depositata	
	l'ordinanza n. 1/2025 con cui questa Sezione, nel dar atto della	
	mancata comparizione della parte appellante, ha rilevato che tra la	
	documentazione prodotta, non risultava depositata in atti "la	
	quietanza di versamento, ovvero attestazione dell'ufficio competente	
	circa l'avvenuta riscossione delle somme da parte dell'Ente".	
	Pertanto, nell'assegnare un ulteriore termine di 30 giorni, è stata fissata	
	la camera di consiglio del 7 maggio 2025 per la definizione de giudizio.	
	In data 29.1.2025 il difensore della parte, in adempimento della	
	predetta ordinanza, ha depositato l'attestazione di avvenuta	
	riscossione da parte dell'Arcea del bonifico di euro 5.998,82 effettuato	
	da Curatola Elvira Pierina e la ricevuta di bonifico bancario attestante	
	l'avvenuto pagamento di euro 594,27 in favore della Tesoreria Centrale	
	dello Stato.	
	La Procura Generale in data 4 aprile 2025 depositava il proprio parere	
	chiedendo l'estinzione del giudizio.	

	Il Collegio, riscontrato che la documentazione prodotta attesta, come	
	ribadito anche dalla Procura nell'odierna camera di consiglio,	
	l'avvenuto pagamento, definisce il giudizio ai sensi del richiamato art.	
	130, 8° comma, c.g.c..	
	Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si	
	liquidano come da dispositivo.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti	
	Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 61161	
	proposto da Curatola Elvira Pierina.	
	Le spese sono a carico dell'appellante e si liquidano in euro 112,00.	
	Manda alla Segreteria peri i conseguenti adempienti.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.	
	L'Estensore Il Presidente	
	Marco Fratini Giuseppina Maio	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 19/06/2025	
	Il dirigente	
	F.to digitalmente	